

# REGOLAMENTO DEI COMITATI DI QUARTIERE/BORGATA

## TITOLO I

### PRINCIPI GENERALI

#### **Art. 1 - Istituzione dei comitati di Quartiere/Borgata, principi generali**

Il Comune di Quiliano al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita politica, culturale, sociale e amministrativa del Comune, secondo i principi del decentramento democratico sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dall'art.29 dello Statuto comunale, promuove la libera costituzione dei Comitati di Quartiere/Borgata.

I Comitati si fondano sull'attività resa volontariamente dai cittadini ed operano nel rispetto della normativa di riferimento nazionale e degli Enti locali, dello Statuto comunale e del presente Regolamento.

La partecipazione all'Assemblea e l'assunzione di ruoli di componente al Direttivo ed ogni attività connessa viene svolta a titolo gratuito.

Possono costituirsi in Comitato i cittadini delle borgate "tradizionalmente" riconosciute del Comune di Quiliano (Quiliano Orso, Quiliano Borgo, Vadoni-Molini-Garzi, Quilianetto-Pomo-Faia, Morosso e San Rocco, Valleggia Superiore e Gagliardi, Tiassano, Valleggia Murate e Valleggia Pilalunga) nonché i cittadini residenti in quartieri circoscritti e ben definiti, con caratteristiche di contiguità e omogeneità territoriale. In questo caso è necessario che i residenti del quartiere superino le 150 unità e presentino una proposta sottoscritta da almeno 50 cittadini aventi diritto al voto ai sensi dell'articolo 4.

L'Istituzione di un Comitato di Quartiere/Borgata è subordinata alla richiesta inviata all'Ufficio Protocollo del Comune da un numero di cittadini almeno pari a quelli previsti dal quorum minimo per la validità dell'Assemblea di cui all'art.5.

L'istituzione di un Comitato sarà approvata con decreto sindacale previo nullaosta di ammissibilità espresso dalla Conferenza dei Capigruppo con voto unanime.

#### **Art. 2 – Finalità**

I Comitati di Quartiere/Borgata sono organismi territoriali apolitici, di partecipazione democratica, non hanno alcun fine di lucro ed operano per fini socio-culturali, sportivi, ricreativi e solidali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e per il bene comune del quartiere/borgata. Essi svolgono un ruolo propositivo e consultivo attraverso:

- La collaborazione ed il confronto con gli Organi Istituzionali del Comune;
- L'analisi delle problematiche e la redazione di proposte per il miglioramento delle condizioni di vita del quartiere/borgata;
- La formulazione di proposte sulla programmazione dei servizi di interesse collettivo;
- L'attività di informazione e di promozione dei processi di consultazione e di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica;
- La promozione di iniziative di solidarietà e di volontariato sociale in collegamento con le associazioni operanti sul territorio comunale, Parrocchie ed altri soggetti sociali ed istituzionali presenti sul territorio;
- La promozione di iniziative e di manifestazioni finalizzate alla salvaguardia e alla valorizzazione delle culture, delle tradizioni locali e dell'ambiente.

#### **Art. 3 – Funzioni consultive**

I Comitati di Quartiere/Borgata saranno preventivamente informati dall'Amministrazione Comunale sugli atti a valenza generale attinenti la pianificazione urbanistica, la progettazione di opere pubbliche rilevanti per il quartiere/borgata di appartenenza, la gestione dei servizi pubblici, erogati sia direttamente che in regime di concessione anche tramite utilizzo di posta elettronica non certificata.

Il Presidente del Comitato di Quartiere/Borgata è invitato con diritto di parola alle Commissioni consiliari quando vengono trattati argomenti che interessano il quartiere/borgata che rappresenta.

Le valutazioni espresse dai comitati in fase consultiva non sono comunque vincolanti nei confronti dell'Amministrazione che potrà procedere discostandosi dal parere senza obbligo di peculiare motivazione.

#### **Art. 4 – Diritto di adesione**

Possono aderire al Comitato di Quartiere/Borgata e partecipare all'Assemblea coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età purché siano residenti nel quartiere/borgata, e/o che siano titolari e/o rappresentanti di una attività, commerciale, professionale, produttiva, associazionistica o religiosa avente sede od unità operativa nel quartiere/borgata stessa, ivi inclusi i cittadini stranieri appartenenti all'Unione europea e quelli non appartenenti all'Unione europea in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Salvo quanto previsto al successivo art.5, i requisiti devono essere attestati mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, acquisita dal Segretario dell'Assemblea in occasione della prima elezione dell'Assemblea costituente o successivamente in occasione della partecipazione alle successive assemblee e nel caso di contestazione circa il possesso o la permanenza dei requisiti per la partecipazione si pronuncia l'Assemblea a maggioranza dei presenti con l'astensione dell'interessato.

#### **Art. 5 – Prima attuazione**

Il Comune di Quiliano renderà nota l'istituzione dei Comitati di Quartiere/Borgata mediante pubblica affissione e pubblicazione sul sito internet ed all'Albo pretorio informatico del Comune del presente Regolamento e di apposito decreto del Sindaco indicante l'orario, la data e luogo di convocazione della prima votazione dell'Assemblea costituente per ogni Comitato di Quartiere/Borgata e contestualmente provvederà a raccogliere le candidature al Direttivo di ogni singolo comitato.

Possono essere candidati al Direttivo del Comitato di Quartiere/Borgata i cittadini aventi i requisiti di cui al successivo art.10.

L'elenco dei candidati al Direttivo del Comitato di Quartiere/Borgata dovranno pervenire presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Quiliano almeno 30 gg prima della data fissata per l'Assemblea costituente. Sull'ammissibilità delle candidature, in termini di mera rispondenza ai requisiti previsti all'art.10, si pronuncia il Sindaco con proprio decreto. I nominativi dei candidati ammessi rimarranno affissi presso le pubbliche bacheche di ogni singolo quartiere/borgata nonché sul sito internet ed all'Albo pretorio informatico del Comune per almeno 15 gg prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea costituente.

Il seggio elettorale è istituito dal Sindaco ed è composto da un Presidente di seggio, da un Segretario e da almeno due Scrutatori individuati fra tutti i Consiglieri comunali e, solo nel caso di loro indisponibilità, fra cittadini maggiorenni in possesso dei requisiti di cui all'art.4 e resterà aperto per consentire agli elettori di cui all'art.4 la libera espressione del proprio voto per almeno 4 ore consecutive nella giornata stabilita per la riunione dell'Assemblea costituente.

I requisiti di cui all'art. 4 per la partecipazione al voto dell'Assemblea costituente, devono essere attestati mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, acquisita dal Segretario del seggio elettorale. Nel caso di contestazione circa il possesso dei requisiti per la partecipazione al voto si pronuncia il Presidente di Seggio.

Si può esprimere una sola preferenza. Verranno eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze valide fino al concorrere del numero di membri previsto per la costituzione del Direttivo del Comitato di Quartiere/Borgata. Risulterà eletto Presidente il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti e Vice-Presidente il candidato che lo segue in base al numero di preferenze.

Risulteranno eletti membri del Direttivo i candidati che seguono nel numero delle preferenze fino al concorrere del numero previsto per la costituzione del Direttivo.

Il numero di membri del Direttivo inclusi il Presidente e Vice-presidente è di 3 componenti salvo diversa deliberazione adottata dall'Assemblea in riunione validamente costituita votata a maggioranza dei votanti, che potrà stabilire un numero diverso di componenti (5 o 7), che troverà applicazione a partire dal successivo rinnovo del Direttivo.

In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato espressione del genere meno rappresentato o nel caso in cui tale evenienza non ricorra il più giovane d'età.

Lo spoglio deve essere effettuato subito dopo la chiusura delle votazioni.

Il quorum minimo per la validità dell'Assemblea costituente è stabilito come segue:

- 50 cittadini votanti per:
  - Quiliano Orso
  - Quiliano Borgo
  - Quartieri con un numero di cittadini residenti superiore a 350
  
- 35 cittadini votanti per:
  - Valleggia Superiore-Gagliardi e
  - Quartieri con un numero di cittadini residenti compreso tra 150 e 350
  
- 25 cittadini votanti per:
  - Valleggia Tiassano
  - Valleggia Pilalunga
  - Quiliano Vadoni-Molini-Garzi
  - Quiliano Quilianetto -Pomo-Faia
  - Quiliano Morosso e San Rocco
  - Valleggia Murate

ove cittadini votanti sono gli aventi diritto in base all'art.4. Nel quorum minimo sono incluse le schede bianche o nulle. La proclamazione degli eletti al Direttivo avviene con decreto del Sindaco da pubblicarsi mediante pubblica affissione e pubblicazione sul sito internet ed all'Albo pretorio informatico del Comune.

Un esemplare del verbale, le schede non votate e le schede votate, in plichi separati verranno conservate a cura del Comune fino alla scadenza del mandato del Comitato di Quartiere/Borgata. Le schede di autocertificazione verranno, dopo lo scrutinio, consegnate al Presidente che darà incarico al Segretario (di successiva nomina) di redigere il registro degli iscritti all'Assemblea che sarà ogni volta aggiornato in occasione della partecipazione alle successive riunioni assembleari di ulteriori cittadini.

Qualora non vi fossero candidature sufficienti per il raggiungimento del numero previsto per i membri del Direttivo del Comitato di Quartiere/Borgata, il Direttivo potrà essere integrato nel numero fino al raggiungimento di quello previsto dal presente Regolamento nella prima seduta dell'Assemblea, validamente costituita e opportunamente pubblicizzata.

## TITOLO II

### GLI ORGANI

#### Art. 6 – Organi

Sono organi del Comitato di Quartiere/Borgata:

- L'Assemblea
- Il Direttivo
- Il Presidente

Tutte le funzioni individuate all'interno del Comitato rappresentano attività di servizio a favore del quartiere/borgata.

Gli organi del quartiere/borgata hanno sede nel relativo territorio.

L'Amministrazione Comunale deve garantire la disponibilità di spazi solo per la prima votazione dell'Assemblea costituente. Tutte le successive riunioni dell'Assemblea e del Direttivo avverranno nella sede prescelta dal Direttivo, possibilmente situata nel quartiere/borgata; in ogni caso l'Amministrazione comunale garantisce gli spazi per lo svolgimento degli incontri dell'Assemblea di Quartiere/Borgata.

#### Art. 7 – L'Assemblea

L'Assemblea è composta dai cittadini del Comitato di Quartiere/Borgata aventi diritto come previsto dall'Art.4, che si sono iscritti in occasione del voto dell'Assemblea costituente o che si sono iscritti successivamente partecipando alle susseguenti riunioni dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea ha funzioni di indirizzo dell'attività del Direttivo, lo elegge e ne approva il programma annuale.

È convocata dal Presidente almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta lo richiedano le Istituzioni comunali o per iscritto un numero di cittadini, almeno quindici, aventi i requisiti di cui all'art.4.

L'Assemblea elegge il Direttivo tra i suoi componenti maggiorenni. Ha inoltre la possibilità di revocare i membri del Direttivo con votazione favorevole in Assemblea di un numero di cittadini aventi diritto in base all'art.4 pari almeno al sessanta per cento del numero dei votanti nell'Assemblea di cui agli articoli 5 e 11, e che rappresentino inoltre la maggioranza dei votanti all'Assemblea.

L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera validamente con la presenza di un numero di cittadini aventi diritto in base all'art.4 pari almeno al trenta per cento del numero dei votanti alle elezioni dell'Assemblea di cui agli articoli 5 e 11.

Le decisioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza dei votanti. Nelle votazioni, in caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

L'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea è formulato dal Presidente, sentito il Direttivo, rispettando le richieste scritte pervenutegli e l'eventuale priorità indicatagli dai richiedenti e deve indicare gli argomenti che devono essere trattati, elencandoli progressivamente.

L'Assemblea autonomamente definisce le modalità della propria convocazione.

Alle sedute dell'Assemblea, possono essere invitati a partecipare, qualora la convocazione ne faccia esplicita menzione, il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali, i rappresentanti di associazioni, ovvero quei cittadini che, per la loro particolare esperienza tecnica o interesse, possano portare un utile contributo ai lavori. Le Assemblee sono pubbliche e ad esse possono partecipare anche cittadini di altri quartieri/borgate o comunque cittadini non in possesso dei requisiti di cui all'Art. 4 per l'adesione al Comitato di Quartiere/Borgata; resta comunque inteso che questi cittadini non hanno diritto di voto ed il loro numero non rientra nel computo del quorum minimo per deliberare da parte dell'Assemblea. Le sedute dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice-presidente.

Chi presiede la seduta ha la facoltà di sospendere o di sciogliere l'adunanza, ne mantiene l'ordine e garantisce la regolarità della discussione e delle deliberazioni.

Le votazioni sono palesi, salvo diversa decisione della maggioranza dei presenti.

I processi verbali sono, di norma, redatti e custoditi a cura del Segretario dell'Organo di rappresentanza di cui all'art.9

### **Art. 8 – Il Direttivo**

Il Direttivo costituisce l'organo esecutivo del Comitato di Quartiere/Borgata. Il Direttivo è composto da un numero di membri come disposto all'Art.5 del presente Regolamento, e comunque in numero dispari.

Il Direttivo esprime la volontà collettiva dei cittadini del Comitato e ne rappresenta i bisogni e le esigenze nei confronti delle Istituzioni comunali.

Il Direttivo assicura la partecipazione democratica dei cittadini alla individuazione ed alla definizione degli obiettivi di sviluppo del quartiere/borgata convocando l'Assemblea di cui deve attuare gli indirizzi.

Il Direttivo autonomamente definisce le modalità della propria convocazione.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno due componenti, tra i quali il Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, il Vice-Presidente

Le votazioni sono palesi, salvo diversa decisione della maggioranza dei presenti e sono assunte a maggioranza dei votanti. Nelle votazioni, in caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

I processi verbali sono, di norma, redatti e custoditi a cura del Segretario del Direttivo di cui all'art.9.

Il Direttivo dura in carica tre anni dalla data del decreto sindacale di proclamazione e tutti i membri sono rieleggibili.

Il membro del Direttivo, in caso di tre assenze ingiustificate e consecutive, di dimissioni, di sopravvenuta incompatibilità o per cause di forza maggiore, sarà surrogato con il primo dei candidati non eletti.

### **Art. 9 – Il Presidente**

Il Presidente del Comitato:

- a) rappresenta il Comitato di Quartiere/Borgata
- b) convoca e presiede l'Assemblea e il Direttivo
- c) convoca per iscritto l'Assemblea per il rinnovo del Direttivo
- d) cura i rapporti con gli Enti istituzionali nonché con i direttivi degli altri comitati
- e) attiva le procedure per il rinnovo delle cariche.

Il Presidente è coadiuvato da un Vice-presidente, che lo sostituisce in caso di assenza e/o impedimento.

Viene eletto Presidente all'esito dell'elezione da parte dell'Assemblea, chi tra gli eletti al Direttivo conseguirà il maggior numero di voti.

Il secondo eletto svolge la funzione di Vice- presidente

Il Presidente è assistito da un Segretario, dallo stesso individuato tra i cittadini maggiorenni aventi i requisiti di cui all'art.4 che ha il compito di redigere gli avvisi di convocazione ed i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Direttivo, di custodirne gli atti ed i documenti e di porli a disposizione dei cittadini aventi diritto di cui all'art.4 per la visione e/o l'estrazione di copia.

## **TITOLO III**

### **SISTEMA ELETTORALE**

#### **Art. 10 – Del Direttivo**

Il Direttivo è composto come previsto dal precedente art.8.

Possono essere eletti alla carica di componente del Direttivo i cittadini italiani maggiorenni aventi i requisiti di cui all'art.4.

Non possono essere eletti alla carica di componente del Direttivo i cittadini che ricoprono altre cariche pubbliche all'interno del Comune o sono dipendenti del Comune stesso e coloro che non godono dei diritti civili e politici.

Le cause di incompatibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

#### **Art. 11 – Presentazione candidature e votazioni**

Salvo quanto previsto dall'art.5 in sede di prima attuazione, i componenti del Direttivo sono eletti dall'Assemblea; le modalità di presentazione delle candidature vengono previste dall'Assemblea stessa.

Le candidature devono essere presentate al Direttivo uscente da parte dei candidati stessi.

L'inizio della presentazione delle candidature avverrà entro 60 giorni dalla scadenza del mandato e sarà possibile per almeno dieci giorni consecutivi. Almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni l'Assemblea dovrà pronunciarsi sulle candidature ammesse. Il Direttivo uscente dovrà rendere note le candidature ammesse almeno 15 giorni prima la data delle elezioni.

Sarà compito del Direttivo uscente convocare l'Assemblea prima delle elezioni per la costituzione del seggio, per la presentazione dei candidati e per pronunciarsi sulla validità delle candidature a maggioranza dei votanti.

Le votazioni dovranno svolgersi a scrutinio segreto, con designazione di un Presidente di seggio e di due scrutatori individuati dall'Assemblea fra i componenti dell'Assemblea stessa.

Si può esprimere una sola preferenza. Il quorum minimo per la validità dell'Assemblea è stabilito come stabilito all'Art.5 in sede di prima attuazione per l'Assemblea costituente. Nel quorum minimo sono incluse le schede bianche o nulle.

Verranno eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze valide in base al numero previsto per i componenti del Direttivo.

Risulterà eletto Presidente il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti e Vice-presidente il candidato che lo segue in base al numero di preferenze

In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato espressione del genere meno rappresentato o nel caso in cui tale evenienza non ricorra il più giovane d'età.

La proclamazione degli eletti del Direttivo avviene con decreto del Sindaco da pubblicarsi mediante pubblica affissione e pubblicazione sul sito internet ed all'Albo pretorio informatico del Comune. In caso di elezioni previste da leggi dello Stato non potranno tenersi le elezioni dei direttivi dei comitati di Quartiere/Borgata dal giorno della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali e per i trenta giorni successivi alle elezioni stesse.

#### **Art. 12 – Il seggio elettorale**

Il seggio elettorale è istituito dall'Assemblea ed è composto dal Presidente di seggio, da un Segretario da lui individuato e da almeno due Scrutatori individuati come previsto al precedente art.11 (che devono essere tutti cittadini maggiorenni aventi i requisiti di cui all'art. 4), e resterà aperto per consentire agli elettori di cui all'art. 4 la libera espressione del proprio voto per almeno 4 ore consecutive.

Lo spoglio deve essere effettuato subito dopo la chiusura delle votazioni.

Un esemplare del verbale, le schede non votate e le schede votate, in plichi separati verranno conservate a cura del Segretario del Direttivo fino alla scadenza del mandato che le trasmetterà successivamente al Comune.

### **Art. 13 – Organizzazione**

Il Comitato di Quartiere/Borgata, per ogni esigenza di carattere organizzativo, potrà avvalersi di un regolamento interno redatto dal Direttivo ed approvato dall'Assemblea, non in contrasto con il presente Regolamento.

Una copia dovrà pervenire al Comune che inoltrerà una copia ai Capigruppo Consiliari.

### **Art. 14 – Disposizioni di legge**

I dati anagrafici e sensibili acquisiti dal Direttivo vengono conservati nel rispetto della L 196/2003.

Il responsabile preposto al trattamento dei dati è il Segretario in carica e per quanto non contemplato dal presente regolamento è fatto espresso richiamo alla Costituzione, al Codice Civile, alle norme europee e nazionali ed in particolare a quelle sulla trasparenza amministrativa (L 241/90), sulla privacy (L196/2003) e alle norme vigenti in materia di Comitato di Quartiere.

### **Art. 15 – Comunicazione**

Comitati di Quartiere/Borgata e Amministrazione Comunale converranno di comune accordo ad istituire meccanismi con i quali si intende favorire la comunicazione e l'informazione tra l'Amministrazione e i Comitati prediligendo la posta elettronica.

Nello specifico si istituiscono i seguenti strumenti:

1. Istanze per la richiesta di informazioni
2. Istanze per la presa visione di progetti o documenti
3. Istanze per l'invio di parere preventivo/consultivo non vincolante
4. Istanza per la richiesta di incontro con assessori e/o settori di competenza
5. Istanze per l'incontro con l'Amministrazione Comunale